

Comune di Massa
Regolamento del Patrimonio verde pubblico e privato
Allegato E –Protezione dei siti vegetali pregiati



COMUNE DI MASSA

REGOLAMENTO DEL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ALLEGATO E PROTEZIONE DEI SITI VEGETALI PREGIATI

ART 1 - DEFINIZIONI E OBIETTIVI

1.1 - Un sito vegetale pregiato è una composizione vegetale – architettonica che, dal punto di vista paesaggistico, storico o artistico, riveste un elevato interesse pubblico. Come tale è considerato e rispettato come “monumento”.

1.2 - Il sito vegetale pregiato come composizione di architettura naturale il cui materiale è principalmente vegetale, dunque vivente e come tale deteriorabile e rinnovabile.

Il suo aspetto risulta così da un perpetuo equilibrio, nell'andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della natura e la volontà d'arte che tende a conservarne perennemente lo stato.

1.3 - Come monumento, il sito vegetale pregiato deve essere salvaguardato secondo lo spirito della Carta Costituzionale. Tuttavia, in quanto monumento vivente, la sua salvaguardia richiede delle regole specifiche che formano l'oggetto della presente Carta.

1.4 - Sono caratteristiche rilevanti del sito vegetale pregiato:

- la sua pianta, i differenti profili del terreno, il suo panorama;
- le sue masse vegetali: le loro essenze, i loro volumi, il loro gioco di colori, le loro spaziature, le loro altezze rispettive;
- i suoi elementi costruiti o decorativi;
- le acque in movimento o stagnanti, il riflesso del cielo.

1.5 - Espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, luogo di piacere, adatto alla meditazione o al benessere, il sito pregiato è testimonianza di una cultura, di uno stile, di un'epoca, eventualmente dell'originalità di un creatore, ovvero un paesaggio evocatore di un fatto memorabile, luogo di un avvenimento storico maggiore, origine di un mito illustre o di una battaglia epica, soggetto di un celebre dipinto, etc.

1.6 - La denominazione di sito vegetale pregiato si applica sia a giardini modesti, sia a parchi ordinati, sia ad ambienti naturali ad alto effetto paesaggistico.

1.7 - Che sia legato o no ad un edificio, di cui è allora il complemento inseparabile, il sito vegetale pregiato non può essere separato dal suo intorno ambientale urbano o rurale, artificiale o naturale.

1.8 - La protezione e la salvaguardia dei siti pregiati esige che essi siano identificati ed inventariati. Per detti siti dovrà essere garantita la manutenzione, la conservazione ed il restauro. In caso di alterazione da parte del privato, il Comune ne raccomanda il ripristino, anche con ordinanza. In caso di mancato rispetto ne favorisce l'acquisizione anche con procedura di esproprio a titolo di ,

ART. 2 - MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE, RESTAURO, RIPRISTINO

2.1 - Ogni operazione di manutenzione, conservazione, restauro o ripristino di un giardino storico o di una delle sue parti deve tenere conto simultaneamente di tutti i suoi elementi. Separandoli le operazioni altererebbero il legame che li unisce.

2.2 - La manutenzione dei siti pregiati è un'operazione continua. Essendo la materia viva vegetale il materiale principale, l'opera sarà mantenuta nel suo stato solo con alcune sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti ciclici (tagli completi e reimpianto di elementi già formati).

2.3 - La scelta delle specie di alberi, di arbusti, di piante, di fiori da sostituire periodicamente deve tenere conto degli usi stabiliti e riconosciuti per le varie zone botaniche e culturali, in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originali.

2.4 - Gli elementi di architettura, di scultura, di decorazione fissi o mobili che siano parte integrante del sito, non devono essere rimossi o spostati, se non nella misura necessaria per la loro conservazione o il loro restauro. La sostituzione o il restauro di elementi in pericolo devono essere condotti secondo i principi della Carta di Venezia, e dovrà essere indicata la data di tutte le sostituzioni.

2.5 - Il sito dovrà essere conservato in un intorno ambientale appropriato. Ogni modificazione dell'ambiente fisico che possa essere dannosa per l'equilibrio ecologico è vietata. Le misure riguardano l'insieme delle infrastrutture sia interne che esterne (sistemi di irrigazione, canalizzazioni, strade, parcheggi, sistemi di custodia, di coltivazione, etc.).

2.6 - Ogni restauro ed ogni ripristino di un sito pregiato dovrà essere intrapreso solo dopo uno studio approfondito concernente il sito, che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento.

Prima di ogni intervento esecutivo, lo studio dovrà concludersi con un progetto che sarà sottoposto ad un esame e ad una valutazione collegiale.

2.7 - Quando un sito vegetale pregiato è quasi totalmente scomparso o è stato sconsideratamente alterato, il Comune si impegna ad intraprendere un percorso di ripristino dello stato originario, anche con la collaborazione e la sponsorizzazione di privati, vietando comunque interventi che tendano ad allontanare il sito dalle condizioni originarie.

ART. 3 - UTILIZZAZIONE

3.1 - Per natura e per vocazione, il sito pregiato è un luogo tranquillo che favorisce il contatto, il silenzio e l'ascolto della natura. Questo approccio quotidiano deve essere privilegiato, in opposizione con l'uso eccezionale del sito come luogo di feste, durante le quali lo spettacolo possa esaltare il sito e non snaturarlo o degradarlo.

3.2 - La pratica della manutenzione e della conservazione, i cui tempi sono imposti dalle stagioni, o i brevi interventi che concorrono a restituire l'autenticità, devono sempre avere la priorità rispetto alle necessità di utilizzazione.

ART. 4 - PROTEZIONE LEGALE E AMMINISTRATIVA

4.1 – Il Comune si impegna a prendere su consiglio degli esperti, e ad applicare le disposizioni legali e amministrative atte a inventariare e proteggere i siti vegetali pregiati già identificati o quelli che saranno segnalati dai singoli o dalle associazioni.

4.2 - La loro salvaguardia deve essere inserita nei piani di occupazione dei suoli e nei documenti di pianificazione e di sistemazione del territorio. E' ugualmente compito delle autorità competenti approvare, su consiglio degli esperti competenti, i progetti di conservazione, restauro ed eventuale ripristino dei siti inventariati.

4.3 - Il sito pregiato è uno degli elementi del patrimonio la cui sopravvivenza, richiede cure continue da parte di persone qualificate. Il Comune dovrà vigilare perché ne sia assicurata la manutenzione conservativa sia sul pubblico che sul privato.

ART. 5 - INVENTARIO DEI SITI VEGETALI PREGIATI GIA' DEFINITI TALI:

1. Giardino botanico delle Alpi Apuane Pian della Fioba
2. Monte di Pasta
3. Parco della Rinchiostra
4. Parco interno e intorno alle mura del Castello Malaspina
5. Piazza Garibaldi
6. Piazza Aranci
7. Piazza Betti
8. Area umida della fossa degli Sforza
9. Area posta tra il lungomare ed il Viale interno